



COMUNE DI CADEO

Ordinanza n. 58 del 16/06/2018

OGGETTO: LIMITI ALL'ATTIVITÀ DI ACCATTONAGGIO

IL SINDACO

CONSTATATO che nelle vie del centro di Roveleto , presso le intersezioni stradali, agli ingressi dei mercati, delle attività commerciali dei pubblici esercizi e in altri luoghi dove maggiore è la concentrazione o il passaggio di persone, sono presenti soggetti che spesso inducendo alla pietà popolare, richiedono denaro utilizzando lo strumento dell'accattonaggio anche in forma petulante e molesta tanto da generare lamentele e malumori da parte della cittadinanza, a volte accompagnati da animali, in condizioni disagiate anche igienico sanitarie e comunque tali da incutere timore ed apprensione nei cittadini;

CONSIDERATO che l'aumento del fenomeno, segnalato da cittadini , comporta anche implicazioni in ordine al disagio ed alla percezione di sicurezza diffusa dei cittadini;

RITENUTO necessario adottare provvedimenti, atti a contrastare il fenomeno ed assicurare un'ordinata e civile convivenza nell'interesse stesso dei soggetti attivi che ne sono presumibilmente le prime vittime e le persone che subiscono questo fenomeno, con particolare riferimento all'utenza debole che a vario titolo subisce questa azione continua nel tempo;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del provvedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

CONSIDERATO che il Sindaco nella qualità di Autorità Sanitaria Locale, secondo la normativa vigente, anche in ottemperanza al disposto di cui all'art. 823, e. II del Codice Civile deve tutelare sia la salute pubblica che i beni che fanno parte del demanio pubblico adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;

ATTESO altresì che nella sua veste istituzionale ed in particolare nella sua veste di Autorità Sanitaria Locale spetta al Sindaco la vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo ed agisce coadiuvato dalla Polizia Locale, nell'esercizio delle relative funzioni, al fine di prevenire fenomeni comportanti pericolo per la salute pubblica;

ATTESO altresì che ai sensi dell'art. 54 e. 4 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dalla L. n. 125/2008 spetta al Sindaco adottare, con atti motivati, provvedimenti finalizzati a prevenire e ad eliminare lo stato di insicurezza percepita dalla collettività residente nel Comune di Cadeo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/08 che, ai sensi del e. 4, art. 54 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 92/08, convertito con L. n. 125/08, ha provveduto ad individuare l'ambito di applicazione delle rinnovate competenze del Sindaco;

RILEVATA la recrudescenza di comportamenti che alterano il decoro urbano e che, come l'accattonaggio, possono diminuire la sicurezza urbana, emersa dalle segnalazioni dei cittadini;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente ovvero, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente;

RITENUTO, inoltre, di dovere tutelare la tranquillità, la privacy della cittadinanza, l'igiene e la sicurezza delle persone sul territorio comunale e di procedere in via sperimentale e provvisoria al contenimento dei fenomeni predetti;

CONSIDERATO che la presente ordinanza è stata trasmessa al Prefetto in via preventiva; PER questi motivi:

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la sentenza n. 115 del 04.04.2011 della Corte Costituzionale;

Vista la Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.L.;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Cadeo;

Salvo quanto previsto dal Codice Penale e da altre norme in materia;

ORDINA

L'accattonaggio non è consentito nei luoghi del centro abitato di Roveleto di Cadeo (PC) di seguito indicati:

- Presso le intersezioni stradali;
- All'interno e in prossimità del mercato settimanale, delle manifestazioni "Cadeo Usa e Riusa" e delle manifestazioni fieristiche;
- Davanti e in prossimità di luoghi di culto e del cimitero urbano;
- Davanti o in prossimità degli ingressi delle attività commerciali e dei pubblici esercizi
- Davanti o in prossimità di uffici pubblici, degli istituti bancari e postali.

Si dispone che, qualora gli Organi preposti accertino la presenza di persone dedite all'accattonaggio, si provveda all'identificazione delle stesse se munite di idonea documentazione: in caso contrario, si proceda all'accompagnamento presso la struttura di Pubblica Sicurezza più vicina per i necessari accertamenti;

I comportamenti di cui sopra sono oggetto di divieto, in considerazione delle caratteristiche di contingibilità ed urgenza della presente Ordinanza, fino al contenimento dei fenomeni che ne costituiscono la motivazione. Pertanto si fissa la durata per un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione all'Albo pretorio del presente provvedimento amministrativo, salvo comprovata necessità di prosecuzione della validità dello stesso.

Che le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'irrogazione:

« Di una sanzione amministrativa di un importo da €. 25,00 ad €. 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta per un importo pari ad €. 50,00;

» Della confisca amministrativa del denaro provento della violazione, con versamento dello stesso sul conto corrente postale n° 11695293 intestato al Comune di Cadeo (PC) - servizio tesoreria, e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24.11.1981 n° 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'articolo 13 della citata Legge.

La Polizia Locale, è tenuta a fare rispettare la presente Ordinanza.

Il provvedimento verrà inviato alle altre Forze di Polizia per opportuna conoscenza.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Cadeo al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, dandone altresì adeguata informazione al pubblico anche mediante appositi divieti collocati sulle strade e nei luoghi maggiormente soggetti al fenomeno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a:

- Tribunale Amministrativo Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

SINDACO

Marco Bricconi / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

